



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Con ricorso del 10 luglio 2019, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente, sulla base del conteggio estintivo dell'11 agosto 2017, dopo il pagamento di 27 rate su 60.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la restituzione della quota non goduta delle commissioni, delle spese e degli oneri assicurativi per un totale di € 783,03, oltre spese di procedura e di lite, liquidate in € 200,00. Parte ricorrente, inoltre, chiedeva la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa bancaria.

In via subordinata, parte ricorrente chiedeva, previa verifica del costo effettivo del finanziamento ed eventuale superamento del tasso soglia di usura, di condannare l'intermediario al risarcimento del danno in via equitativa.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, rappresentava di essere subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione ed eccepiva che parte ricorrente aveva richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri, a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria. L'intermediario, dopo aver precisato che il contratto



distingueva espressamente le voci di costo, indicando la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi *recurring*, indicava anche i criteri di rimborso in caso di estinzione, sottolineava che parte ricorrente non esponeva neppure i motivi per i quali i criteri utilizzati per il conteggio estintivo sarebbero illegittimi, con ciò domandando al Collegio, in sostanza, di effettuare un'attività di tipo consulenziale.

Per tali ragioni, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La questione concerne la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 15 aprile 2015, da corrisondersi in 60 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente in data 31 agosto 2017, dopo il pagamento di 27 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dal ricorrente.

La ricorrente si rivolge all'Arbitro per ottenere la retrocessione delle spese, delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati oltre al rimborso delle spese di procedura e legali; l'intermediario eccepisce, da un lato, la natura consulenziale della domanda formulata da parte della ricorrente, dall'altro, precisa di aver già rimborsato le commissioni ripetibili secondo i criteri contrattualmente stabiliti.

La materia in decisione, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso degli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).



Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò detto, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, ritiene di dover determinare il rimborso delle spese di attivazione, istruttoria e vendita, per via dell'estinzione anticipata, applicando alle stesse, in quanto tipiche voci *up front*, il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19.

Si ottiene, pertanto, il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.354,30	Tasso di interesse annuale	4,75%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	288,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,00%
Data di inizio del prestito	01/06/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,73%

rate pagate	27	rate residue	33	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione ©				537,63	Upfront	31,73%	170,59		170,59
Commissioni di gestione (D)				574,14	Recurring	55,00%	265,78	266,02	
Spese istruttoria/notifica (E)				450,00	Upfront	31,73%	142,79		142,79
Commissioni rete esterna (F)				345,60	Upfront	31,73%	109,66		109,66
Totale				1.907,37					423,04

Pertanto, tenendo conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione ed in corso di procedimento e rilevato che il rimborso effettuato a titolo di Commissioni di gestione tiene conto della franchigia di euro 50 prevista dalle condizioni contrattuali in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio rileva come residui da rimborsare alla ricorrente l'importo totale di euro 423,04.

Il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, atteso che non si dispone di alcun elemento e/o indice sufficiente a quantificare, anche in via d'equità, il danno patito, non essendo stata offerta indicazione di alcuna conseguenza pregiudizievole derivata dal comportamento dell'intermediario.

Di natura consulenziale si rivela poi la domanda inerente la verifica del costo effettivo del finanziamento e dell'eventuale superamento del tasso soglia di usura, in relazione alla quale il ricorrente non si preoccupa di fornire alcuna allegazione: questo Collegio non può svolgere attività di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisioni nn. 7892/2018 e 5230/17; Collegio di Napoli, decisioni nn. 1296/17, n. 6836/15 e n. 6767/15; Collegio di Roma, decisione n. 522/15; Collegio di Milano, decisioni n. 1897/14 e n. 4404/15).

Infine, con riguardo alla richiesta di refusione delle spese legali, il Collegio osserva che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (in breve "Reg. ABF") non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; il costo delle spese legali può infatti essere tenuto in considerazione solo laddove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, comunque in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa (Collegio di Coordinamento decisione n. 3498 del 26 ottobre 2012). Nel caso di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

specie, e sulla base di quanto sopra esposto in linea generale, il Collegio non reputa che possa trovare accoglimento la richiesta di refusione delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 423,04.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA